

Numero della proposta

13

61

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Castagnola*

nella tornata del *2. Maggio 1867.*

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

1. 3. 7. 8. 9.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera *4. Maggio 1867.*

" dello sviluppo

" della presa in considerazione

Signori!

Taluna vedova e taluni figli dei ^{militi nelle spornate di} ~~castelli e castagnoli~~ ^{di} ~~Pa.~~ prive del sostegno e dell'affetto dei loro cari non si hanno il conforto di alcuna pensione e sono esposti a tutti gli onori ed ai pericoli della miseria. Poveri spendo quegli ufficiali, poveri le donne che si avano scelte a compagna, non poterono costituire quella dote che è voluta dalla militare disciplina e far riconoscere ed autorizzare il loro matrimonio, ond'è che i regolamenti ~~esistono~~ negano alle vedove ed alla prole il diritto alla pensione.

Sembra al sottoscritto che sia debito sacro della patria il poter riparo ad uno stato di cose troppo miserando e st. preza di farlo col votare l'annessa disegno di legge.

È facile il prevedere gli obbietti, desunti dalla necessità di mantenere salda la disciplina militare, inviolato il rispetto alle istituzioni dell'esercito e dell'armata; desunti dallo stato poco florido della finanza che ci vieta e contende ogni larghezza. Ma per quante sieno veri costei argomenti egli è pur di uopo riconoscere che versiamo in un caso d'eccezione; d'un'eccezione caramente e nobilmente compensata col sacrificio della vita a pro della

Il Custode: quali versine nell'istesso caso e sentela per e per identità di ragione da disporre legislativa dovrebbe sperare a loro comune

patrice; d'un'eccezione che non potrebbe facilmente stabilire un precedente dannoso; d'un'eccezione che venne di già consacrata colla legge del 29 giugno 1861, art. 51. della quale l'annesso schema non è se non la riproduzione.

Non consta al proponente che vi sieno vedove, figlie ed orfani a ff

Signori! qualunque sieno le cause degli insuccessi di Custoga e di Lipa, che or non giova l'indagare, non dimentichiamo che vi furono splendidissimi esempi di valore, che un intero equipaggio preferì saltar in aria piuttosto che disertar la sua nave, che d'un altro, allorché si compieva il suo fato, fu ultimo cura il combattere finché non si fosse affogati e d'impegnare che s'era maninape la tricolor bandiera.

Vi ben vuole onore la loro memoria e toglier la loro famiglia dall'indigenza

Castagnola
Vittorio Emanuele

Art. 1.

Le vedove, i figli e le figlie nubili minorenni di militari così di terra come di mare che siano morti sul campo di battaglia o per conseguenze delle ferite riportate nella campagna di guerra del 1866 i cui matrimoni non sieno stati autorizzati nel modo prescritto

63
da' regolamenti, saranno
non dicendosi ^{autori} alla pensione provi-
te degli art. 27. 28 della legge
24. Giugno 1856 e agli articoli
28. 29. della legge 20 giugno 1857.

art. 2

Le pensioni da concedersi in
esecuzione della presente legge
non potranno decorrere
non dal giorno della promulga-
zione della medesima

Progetto di legge per
l'istituzione dell'ordine Castagnola
nella tomiata del 2. Maggio 1867.